

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1966

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, sono stati aggiunti i Protocolli nn. 2 e 3 firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Con essi si è stabilito di attribuire alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto certe condizioni e con certi limiti, anche una funzione esecutiva.

Il Protocollo n. 2 conferisce alla Corte la competenza ad esprimere, su richiesta del Comitato dei ministri, pareri su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei Protocolli annessi, ad eccezione delle questioni relative ai diritti e alle libertà stabiliti nel titolo primo della Convenzione e nei Protocolli medesimi e di quelle delle quali la Corte potrebbe conoscere nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale.

Il Protocollo n. 3 introduce, dal canto suo, modifiche alla Convenzione per quanto riguarda le norme di procedura da seguire dalla Commissione dei diritti dell'uomo. In particolare viene soppresso l'articolo 29 e viene stabilito che le funzioni prima affidate alla speciale sottocommissione nel caso di ricorsi individuali, siano devolute alla Commissione stessa.

Poichè i due Protocolli importano modificazioni alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è necessario che, perchè possano entrare in vigore, siano ratificati da tutti gli Stati firmatari della Convenzione stessa, tra cui l'Italia.

Considerato il contenuto di questi strumenti, che completano e perfezionano le finalità e l'ambito di efficacia della Convenzione, la Commissione affari esteri esprime parere favorevole alla loro ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli n. 2 e n. 3, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963, addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 5 e 4 dei Protocolli stessi.